

MATERNITA' E DIRITTI DEI SUPPLENTI

Il personale a tempo determinato in maternità che viene chiamato per una supplenza ma non può assumere servizio perché si trova nel periodo di interdizione obbligatoria, ha **diritto a stipulare il contratto con tutti gli effetti in carriera** (giuridici) ed economici, così come definiti negli artt. 22, 23 e 24 del TU - D.Lgs n.151/2001.

Per i **periodi di interdizione non coperti da contratto** spetta invece **l'indennità di maternità, pari all'80% all'ultimo stipendio** percepito.

Ricordiamo inoltre che **l'indennità di maternità spetta anche alla lavoratrice disoccupata a condizione che tra la data di interdizione obbligatoria e il termine dell'ultimo contratto non siano trascorsi più di 60 giorni**. A titolo esemplificativo riportiamo l'esempio di una supplente temporanea che durante il periodo di interdizione obbligatoria viene individuata come destinataria di più contratti a tempo determinato da scuole diverse.

| Lavoratrice madre supplente temporanea in interdizione dall'1/02 al 30/06 | | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| Periodi coperti da contratto | Periodi non coperti da contratto | Trattamento economico di maternità (100%) | Indennità di maternità (80%) | Competenza in ordine alla corresponsione |
| 07/2 - 20/2 (scuola A) | | Si | | Scuola A |
| | 21/2 - 09/3 | | Si | Scuola A |
| 10/3 - 10/4 (scuola B) | | Si | | Scuola B |
| | 11/4 - 02/5 | | Si | Scuola B |
| 03/5 - 18/5 (scuola C) | | Si | | Scuola C |
| | 19/5 - 30/6 | | Si | Scuola C |